

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B. Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva

Tel. +39 027002091

Cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano (MI), 24 febbraio 2026

**OGGETTO: CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE FIP LOMBARDIA
SENTENZA N. 14 2025/2026 RELATIVA AL RECLAMO N. 14**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale FIP Lombardia così composta:

Avv. Matteo Pozzi (Presidente) – Avv. Giulia Vigna (Membro) – Avv. Ingrid Sormani (Membro)

* * * * *

Relativamente al reclamo presentato da **A.S.D. Gerardiana Monza** (cod. FIP 002995) avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale pubblicato sul C.U. n. 122 del 16.02.26, Divisione Regionale 2 n. 34 girone B, gara n. 2561 del 13.02.26, con il quale è stata disposta la squalifica del tesserato Roberto Assi per n. 2 gare per *“comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri (art. 33,1/1c RG) – a fine gara”*.

La A.S.D. Gerardiana Monza, con reclamo inoltrato in data 17 febbraio 2026, deduceva l'erroneità della qualificazione operata dal Giudice Sportivo in ordine alla condotta riferibile al tesserato Assi il quale, al termine della partita, si sarebbe limitato a raggiungere la coppia arbitrale al tavolo proferendo le seguenti parole *“arbitraggio inadeguato”* e, a seguito dell'invito degli Ufficiali di Gara a non proseguire nelle contestazioni, avrebbe inopportuno sottolineato la giovane età della coppia arbitrale, senza tuttavia tenere atteggiamenti intimidatori o minacciosi di sorta.

La reclamante sulla base di tale ricostruzione chiedeva la revisione del provvedimento sanzionatorio riqualificando l'illecito ai sensi dell'art. 33,1/1a.

In data 20 febbraio 2026 si teneva l'udienza di discussione del reclamo cui partecipava, in rappresentanza della A.S.D. Gerardiana Monza, il Presidente Sig. Danilo Fumagalli nonché il tesserato e allenatore Sig. Roberto Assi.

Entrambi confermavano quanto già riportato nel reclamo, precisando che i toni seppur concitati non avevano mai sfociato in atteggiamenti minacciosi o intimidatori, ammettendo al contempo di aver commentato come inadeguato l'arbitraggio subito e di aver rimarcato più volte la giovane età degli ufficiali di gara.

La Corte nell'espletamento dell'istruttoria contattava telefonicamente entrambi gli arbitri riuscendo a comunicare unicamente con il Sig. Ligi Alessandro il quale confermava che al termine della partita l'allenatore della Gerardiana si fosse rivolto a loro lamentandosi pesantemente delle loro competenze, insultandoli *“non capite niente, siete degli incapaci”* e definendoli *“bambini”* quindi troppo giovani ed inesperti per ricoprire il ruolo di arbitri. Il Sig. Ligi, a domanda del Presidente, riconosceva tuttavia di non aver subito alcun comportamento minaccioso o intimidatorio e di aver utilizzato impropriamente le parole *“con tono minaccioso”* nella redazione del referto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Valutate le dichiarazioni rese da parte reclamante e quanto direttamente riferito dall'Ufficiale di Gara nel corso dell'istruttoria si ritiene di dover riqualificare l'illecito ai sensi dell'art. 33,1/1b RG (*Comportamenti di tesserati iscritti a referto – I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito: 1) Comportamento ...omissis...(b) offensivo, squalifica per almeno una gara o inibizione per almeno giorni quindici*).

Il comportamento tenuto dal tesserato è risultato privo di qualsiasi contenuto o intento intimidatorio o minaccioso, come confermato dallo stesso arbitro, pur avendo senza dubbio chiari connotati offensivi poiché volto a sottolineare l'erroneità dell'arbitraggio per incapacità ed inadeguatezza dovute all'età degli incaricati.

La valutazione complessiva di tutte le circostanze e di tutti gli elementi summenzionati, tra i quali l'assenza dell'uso di linguaggio ingiurioso da parte del sanzionato determina la Corte all'applicazione della sanzione minima edittale prevista dal Regolamento di Giustizia Sportiva ritenendo equa e rispondente al caso di specie la squalifica del tesserato Roberto Assi per n. 1 gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riforma il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Provinciale nel C.U. n. 122 del 16.02.2026 relativo alla Gara n. 2561 del 13.02.2026 – Divisione regionale 2 n. 122 disponendo a carico del tesserato ROBERTO ASSI (Allenatore GERARDIANA MONZA) la sanzione di 1 (una) giornata di squalifica derubricando il comportamento come offensivo ai sensi dell' art. 33,1/1b RG.

Dispone l'incameramento del 50% (cinquanta) del contributo per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per le relative competenze ed incombenti, nonché per le successive e contestuali comunicazioni alle parti.

Così deciso in Milano, li 24 febbraio 2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia